

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

del 28/04/2016



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMU E TASI

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGIO ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – IMU E TASI.

Il Sindaco Per quanto riguarda questa discussione abbiamo a disposizione la nostra ragioniera per eventuali approfondimenti, ma direi che siamo in una fase piuttosto semplice da descrivere. Ci preme e ci da molta soddisfazione poter sottolineare ancora una volta che pur avendo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio del mandato contando anche la ricostruzione, possiamo dire che questo è accaduto senza andare a toccare le tasche dei nostri concittadini che già purtroppo sono state depauperate da questa crisi che ci ha colpiti.

IMU e TASI per quanto riguarda l'imposizione comunale sono rimaste invariate. Ci siamo armonizzati con la normativa nazionale; ovviamente la TASI per la prima casa è stata cancellata, è rimasta per le abitazioni di lusso e per i fabbricati che conoscete anche voi e che abbiamo già avuto modo di valutare in altre delibere che riguardavano questa imposizione fiscale, quindi possiamo dire che nulla è cambiato rispetto a quanto avevamo promesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 38 comma 5^a del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii. che dispone che i consigli comunali durano in carica fino alle elezioni dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

DATO ATTO che la presente proposta costituisce atto urgente ed improrogabile trattandosi di adempimento derivante da obbligo di legge entro il 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31

dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina TASI, IMU dall'art. 1 L. 2018/2015;
CONSIDERATA la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione C.C. N. 27 dell'8 settembre 2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente I.U.C. relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), successivamente modificato con atto C.C. n. 14 del 30 aprile 2015;
- con deliberazione C.C. 26 dell'8 settembre 2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente IUC relativa all'Imposta Municipale Unica (IMU).

RITENUTO quindi opportuno, procedere all'approvazione di nuovi regolamenti di disciplina dei tributi TASI e IMU costituenti l'imposta unica comunale, al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente;

EVIDENZIATA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione espresso in data 22/04/2016;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile interessato;

Sentito il dibattito allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Fortini, Raho, Zanella) voti contrari n. 1 (consigliere di opposizione Gardenghi) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*» nelle componenti IMU e TASI che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

degli enti locali per l'anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. Di pubblicare il presente regolamento sul Sito Istituzionale del Comune;
5. Con successiva e separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n.8, astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Fortini, Raho, Zanella) voti contrari n. 1 (consigliere di opposizione Gardenghi) la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto impositivo
- Art. 3 Abitazione principale
- Art. 4 Riduzioni
- Art. 5 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 Terreni e aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 7 Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 9 Fabbricati collabenti e fabbricati destinati a destinazione speciale categoria D e E
- Art. 10 Dichiarazioni integrative
- Art. 11 Rimborsi e compensazione
- Art. 12 Versamenti minimi
- Art. 13 Attività di accertamento
- Art. 14 Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15 Riscossione coattiva
- Art. 16 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale propria (IMU), istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124 dall'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 nonché dall'art. 1 comma 10-17-18-19-20-21-24-25-53-54 L. 208/2016.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 — Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

6. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario titolare reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso catasto, e versare la relativa imposta.

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con l'applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 3 — Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Categoria A/1, A/8 e A/9:

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €, 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

4. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 1, comma 707, numero 3) L. 14/2013:

- ❑ L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ❑ L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulta locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato gratuito.

Art. 4 — Riduzioni

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai fini dell'applicazione della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011.

2. La riduzione del 50% è applicabile dalla data di registrazione del contratto. Per i contratti stipulati verbalmente, tra genitori e figli l'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto.

3. Per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile per l'immobile concesso in comodato gratuito, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo;

4. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria, l'organo competente può, nella delibera di definizione delle aliquote, prevedere agevolazioni e riduzioni nel caso di:

- immobili di categoria C1, C3, D1, D7, D8 negozi, laboratori e capannoni di imprese utilizzati direttamente dal proprietario;
- immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari;
- unità immobiliari posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 5 — Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con atto della Giunta Comunale determina per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. Le deliberazioni già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili ai fini dell'Imposta Municipale propria.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso che l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuati dal Comune.

Art. 6 — Terreni ed aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti:

- dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

- dalle persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Non sono, altresì, considerati fabbricabili i terreni posseduti da più soggetti, ma

condotti da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) I terreni di cui a al precedente punto;
- b) I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) I terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;
- d) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Art. 7 — Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie complessiva della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8 — Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio approvato dall'Ente.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso lo stato di inagibilità o di inabitabilità ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 9 — Fabbricati collabenti e fabbricati a destinazione speciale categorie D e E

1. I fabbricati che in parte o in toto sono inabitabili, parzialmente demoliti o diroccati, accatastati in categoria F/2 senza rendita, sono soggetti al versamento dell'imposta, in quanto potenzialmente ricostruibili, sulla base del valore dell'area di sedime, dove per area di sedime s'intende la superficie lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore. I fabbricati collabenti, così dichiarati presso l'Agenzia del Territorio, saranno assoggettati all'obbligo di messa in sicurezza previo sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico. Per questi fabbricati occorrerà, infine, depositare presso l'Ufficio tecnico comunale perizia di stima giurata opportunamente documentata di determinazione del valore venale dell'area ai fini tributari.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali del gruppo D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

3. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al punto precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Art. 10 — Dichiarazioni integrative

1. Per la fruizione di aliquote agevolate o altre riduzioni eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale e nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste.

L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.

Art. 11 — Rimborsi e compensazione

1. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo art. 12.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 12 — Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 Attività di accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 — Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

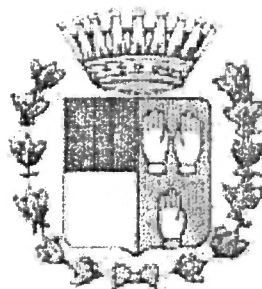
1. Per importi pari o superiori ad € 500,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La richiesta di rateizzazione dovrà essere accompagnata da comprovati motivi in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
3. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori ai 12 mesi con rata minima di € 75,00.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
5. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
6. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) Il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d) L'importo non può più essere rateizzato.
7. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
8. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad € 10.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 15 — Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 16 — Entrata in vigore del regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

- Art. 1 DISCIPLINA DEL TRIBUTO OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO E ISTITUZIONE DELLA TASI
- Art. 2 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E BASE IMPONIBILE
- Art. 4 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 5 ALIQUOTE
- Art. 6 ESENZIONI TASI
- Art. 7 RIDUZIONI
- Art. 8 SERVIZI INDIVISIBILI
- Art. 9 DICHIARAZIONE
- Art. 10 VERSAMENTI
- Art. 11 CONTROLLO E ACCERTAMENTI
- Art. 12 RIMBORSI
- Art. 13 RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE
- Art. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 15 NORMATIVA DI RINVIO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Disciplina del tributo, oggetto e scopo del Regolamento e istituzione della TASI

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Vigarano Mainarda, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale,
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
4. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo e base imponibile

1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

4. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

5. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

8. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

9. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

10. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso/parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all'anno 2015 (70 per cento).

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L. 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Art. 6 – Esenzioni TASI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) all'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale è esente dall'imposta:

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti, locata. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 7 – Riduzioni

1. La base imponibile della TASI è ridotta al 50% nel caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, nei relativi casi come definiti ai fini IMU.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 75%;
3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può, nella delibera di definizione delle aliquote, modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Art. 8 – Servizi indivisibili

1. Con deliberazione dell'organo competente, nella deliberazione di definizione delle aliquote TASI, saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 10 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato, da parte del soggetto che provvede al versamento, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

9. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

10. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 11 – Controllo e accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 o comunque altro limite espressamente previsto in materia da specifiche norme di legge.

Art. 13 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Con apposito provvedimento della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

Art. 16 – Normativa di rinvio e efficacia del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/6

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - IMU E TASI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 21/04/2016

Il Responsabile del Servizio



CROCE CRISTINA

DELIBERAZIONE N° 15 DEL 23-04-16



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/6

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - IMU E TASI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

Li, 21/04/2016

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA



DELIBERAZIONE N° 16 DEL 28.04.16



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2016/6

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - IMU E TASI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 21/04/2016



Il Capo Settore

DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N° 16 DEL 28-04-16

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

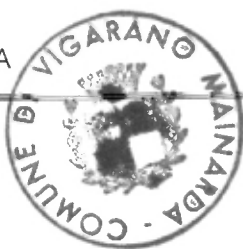
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì **13 MAG. 2016**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì **13 MAG. 2016**



Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

13 MAG. 2016

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE